



CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte

Delibera n. 59/2021/SRCPIE/FRG

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott. Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa Laura ALESIANI	Referendario relatore
Dott. Marco MORMANDO	Referendario
Dott. Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa Rosita LIUZZO	Referendario

Nella camera di consiglio del 24 marzo 2021

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificato dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19/06/2008 e delle Sezioni riunite n. 1 del 25/05/2011;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. n. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012 che ha recepito le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali ai sensi dell'art. 1, c. 9, del D.L. n. 174/2012;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dei commi 10, 11 e 12 dell'art. 1 del D.L. n. 174/2012, e le sentenze della Corte costituzionale n. 130/2014, n. 263/2014, n. 107/2015, n. 235/2015;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie 3/04/2013, n. 12 e 5/07/2013, n. 15, concernenti le modalità di controllo dei rendiconti dei Gruppi consiliari da parte delle Sezioni regionali;

Viste le leggi regionali piemontesi n. 10/1972, n. 12/1972, n. 20/1981, come modificata dalla Legge regionale n. 11/2020, n. 16/2012, n. 9/2014, n. 1/2016 e n. 16/2017;

Viste le Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte n. 73 del 2014, n. 270 del 2017, n. 30 del 2018, n. 126 del 2019, n. 91 del 2020 e n. 195 del 2020;

Vista la deliberazione n. 10/2021 con cui sono state programmate le attività di controllo della Sezione per l'anno 2021;

Vista l'ordinanza n. 15/2021 con cui è stata assegnata al Referendario Dott.ssa Laura Alesiani la verifica sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Piemonte;

Visto l'art. 85, comma 3, lettera e), del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

Visto l'art. 26 *ter* del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha esteso fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19 l'operatività delle previsioni dei commi 2, 5, 6 e 8 *bis* del citato art. 85 del Decreto Legge n. 18 del 2020;

Visto l'art. 1 del Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, con cui è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante *«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 24 ottobre 2020, del 2 novembre 2020, del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021 e da ultimo quello del 2 marzo 2021, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19», convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

Visto l'art. 26 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, relativo alle misure urgenti per lo svolgimento delle adunanze e delle udienze del giudice contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica;

Visto il Decreto del 18 maggio 2020, n. 153, con cui, ai sensi dell'art. 20 *bis* del Decreto Legge

18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti;

Visto il Decreto del 27 ottobre 2020 con cui, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente della Corte dei conti ha ritenuto necessario mantenere fino al termine dello stato di emergenza le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamento in remoto;

Visto il Decreto 30 ottobre 2020, n. 6, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile" previste dall'art. 85 del Decreto Legge n. 18 del 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze pubbliche da remoto;

Vista la nota acquisita agli atti al prot. n. 7981 in data 26/02/2021, successivamente integrata con la nota acquisita agli atti al prot. n. 8971 del 22/03/2021, con cui sono state trasmesse a questa Sezione di controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9, 10 e 11 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012, le copie conformi delle note di rendicontazione riferite all'anno 2020 – XI Legislatura con la relativa documentazione, presentate dai seguenti Gruppi consiliari della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge:

- a) Chiamparino per il Piemonte Monviso;
- b) Forza Italia;
- c) Fratelli d'Italia;
- d) Lega Salvini Piemonte;
- e) Liberi Uguali Verdi;
- f) Moderati;
- g) MoVimento 5 Stelle;
- h) Partito Democratico;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza n. 18/2021 del 18 marzo 2021 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili, per l'esame dei Rendiconti relativi all'esercizio 2020 presentati dai Gruppi consiliari del Consiglio regionale della XI Legislatura;

Udito il Magistrato relatore Dott.ssa Laura Alesiani.

PREMESSO

Il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213 del 7 dicembre 2012, contenente *"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali"*, prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti verifichino la regolarità dei rendiconti di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali di ciascuna

Regione.

L'art. 1, ai commi 9, 10, 11 e 12, disciplina i tempi e le modalità di formazione, approvazione e controllo dei rendiconti che ciascun gruppo è tenuto ad elaborare secondo "linee guida" deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, approvate dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite dal D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità.

In particolare, l'art. 1, comma 9, del sopra citato D.L. n. 174/2012, prevede la presentazione da parte di ciascun gruppo consiliare di un rendiconto annuale della gestione dei contributi trasferiti dal Consiglio regionale, facenti carico sul bilancio di quest'ultimo, strutturato secondo le linee guida citate.

Il successivo comma 10 del predetto art. 1 ha delineato un procedimento di controllo scandito in varie fasi ed entro precisi limiti temporali ed il successivo comma 11 dispone che, qualora a seguito dell'esame compiuto, la Sezione del controllo riscontri che il rendiconto o la documentazione esibita non siano conformi alle prescrizioni contenute nel predetto articolo 1, la stessa è tenuta a darne comunicazione con propria delibera, che viene trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale ai gruppi interessati, affinché possano procedere alla regolarizzazione, entro il termine fissato dalla Sezione stessa, non superiore a trenta giorni. Durante detto periodo il termine per la pronuncia definitiva della Corte dei conti rimane sospeso.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39/2014, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'impianto della normativa di cui al richiamato D.L. n. 174/2012 quanto agli adempimenti richiesti ai Gruppi consiliari ed ai controlli sui rendiconti di esercizio, riconoscendo nel contempo al Presidente del Consiglio regionale il ruolo di naturale interlocutore della Sezione regionale di controllo nella materia di cui trattasi.

In merito al sistema di rendicontazione e di controllo le linee guida recepite con il citato D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. del 2 febbraio 2013, hanno approvato il modello di rendiconto, precisando che ciascuna spesa deve corrispondere ai criteri di veridicità e correttezza.

La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute e a tal fine deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle singole spese inserite, precisando che *"per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante"*, ai sensi dell'art. 3 delle linee guida.

La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, precisando, tra l'altro, che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"*, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a), delle linee guida. A tal fine le linee guida individuano il possibile utilizzo delle spese di funzionamento ed alcune tipologie di spese non ammissibili.

La Corte costituzionale, infine, nella sentenza n. 39/2014 sopra richiamata ha precisato che *"Il sindacato della Corte dei conti assume, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale"*.

Ciò comporta che l'esame della Sezione deve verificare la rispondenza dei dati contabili con la documentazione inviata e se la tipologia di spesa sia riconducibile all'attività istituzionale del gruppo sulla base delle regole tecniche dettate dalle linee guida recepite con il citato D.P.C.M. del 21 dicembre 2012.

Ai sensi della sopra citata normativa, quale risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, la Sezione deve pronunciarsi sulla regolarità dei rendiconti nel termine di trenta giorni dal ricevimento e, qualora riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non siano conformi alle prescrizioni normative, entro lo stesso arco temporale ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, affinché il Gruppo consiliare provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine a sua volta non superiore a trenta giorni. In assenza della formale pronuncia della Sezione di controllo, nel termine prescritto, il rendiconto si deve intendere comunque approvato.

La Regione Piemonte, per adeguare il proprio ordinamento ai principi e alle disposizioni di cui alla normativa del D.L. n. 174/2012, ha emanato la L.R. n. 16 del 27 dicembre 2012 *"Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione dei costi"*, con allegati le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari e un Modello di rendicontazione, sostanzialmente conformi agli allegati A e B del richiamato D.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Ai fini del controllo di cui trattasi rilevano, altresì, la L.R. n. 16 del 31/10/2017 e le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 73 del 18/07/2014, n. 270 del 28/12/2017, n. 30 del 15/02/2018, n. 126 del 18/07/2019 e, da ultimo, n. 91 del 2020 e n. 195 del 2020.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams. Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 3, lett. e), del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 2020, ha previsto lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti, con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19. L'art. 85 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 2020 (la cui operatività è stata prorogata fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art. 26 *ter* del D.L. n. 104

del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020), consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto disponendo che “[i]l luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge”.

Al riguardo, con Decreto del 18 maggio 2020, n. 153, ai sensi dell’art. 20 *bis* del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti. Norme la cui operatività, considerato il perdurare dell’epidemia, è stata prorogata fino al termine dello stato di emergenza con il decreto del 27 ottobre 2020 sempre del Presidente della Corte dei conti.

La *ratio* della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell’attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l’esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell’ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici) ed assicurando sempre ampio contraddittorio seppure con modalità documentali.

Ciò premesso, con nota acquisita agli atti al prot. n. 7981 in data 26/02/2021, successivamente integrata con la nota acquisita agli atti al prot. n. 8971 del 22/03/2021, sono state trasmesse a questa Sezione di controllo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 9, 10 e 11 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012, le copie conformi delle note di rendicontazione riferite all’anno 2020 – XI Legislatura, con la relativa documentazione, presentate dai seguenti Gruppi consiliari per gli adempimenti di legge:

- a) Chiamparino per il Piemonte Monviso;
- b) Forza Italia;
- c) Fratelli d’Italia;
- d) Lega Salvini Piemonte;
- e) Liberi Uguali Verdi;
- f) Moderati;
- g) MoVimento 5 Stelle;
- h) Partito Democratico.

Con la nota citata a firma del Presidente, il Consiglio regionale rileva che le note di rendicontazione sono state predisposte avendo quale quadro normativo la L.R. n. 16/2017 *"Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017"*, con la quale sono stati reintrodotti, all'articolo 84, i contributi per le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari, pari ad euro 3.500,00 annui per ciascun Consigliere.

Lo stesso articolo prevede anche che i Gruppi consiliari possano rinunciarvi e, in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della L.R. n. 12/1972 *"Funzionamento dei Gruppi consiliari"* e di cui all'articolo 17 della L.R. n. 16/2012 *"Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi"*.

Pertanto, ai Gruppi consiliari che hanno rinunciato alla corresponsione del contributo è stata

applicata la deliberazione approvata dall'Ufficio di Presidenza in data 18 luglio 2019, n. 126, come modificata il 23 dicembre 2020 dalla D.U.P. n. 195/2020, che ne ha integralmente sostituito l'allegato A.

Inoltre, ai sensi delle sopramenzionate D.U.P. n. 126/2019 e D.U.P. n. 195/2020, al fine di rendere trasparente la quantificazione della spesa sostenuta, il Consiglio regionale ha provveduto a effettuare il monitoraggio delle spese sostenute per i gruppi, pubblicando sul sito del Consiglio regionale (Sezione "Amministrazione Trasparente" – "Altri contenuti-dati ulteriori"), con cadenza trimestrale, l'elenco completo delle spese effettuate per i gruppi medesimi.

Ai predetti Rendiconti, che espongono soltanto la spesa relativa al personale, è sempre allegata una dichiarazione del Direttore della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Corecom del Consiglio regionale, con la quale il medesimo comunica al Presidente di ogni Gruppo consiliare l'importo della spesa sostenuta nel 2020 per il personale del gruppo stesso.

Ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 8 giugno 1981, n. 20, relativamente al personale dei Gruppi consiliari che stipula contratti di diritto privato con il Presidente del gruppo o, in caso di gruppo misto, con il Consigliere di riferimento appartenente al gruppo stesso, l'attribuzione di risorse ai gruppi opera solo figurativamente alla stregua di un budget che il gruppo non può superare, senza materiale trasferimento di risorse e, conseguentemente, autonoma gestione delle stesse. Tale affermazione risulta evidente nella D.U.P. n. 73/2014 (come confermata sul punto dalla D.U.P. n. 270/2017) laddove prevede che *"per quanto riguarda la rendicontazione di cui all'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16, i Gruppi consiliari indicano, oltre alla gestione delle altre eventuali entrate, nel medesimo importo in entrata ed in uscita, la somma corrispondente alla spesa sostenuta dal Consiglio regionale per il personale dei gruppi stessi, comprensiva degli oneri, come comunicata ai gruppi dai competenti uffici del Consiglio"*: la rendicontazione delle spese per il personale, pertanto, si limita alla mera trascrizione dei dati forniti dagli uffici del Consiglio regionale i quali, ferma l'autonomia del gruppo nella scelta del collaboratore e stipula del relativo contratto, assumono l'onere finanziario (sotto il profilo dell'erogazione dei compensi) e gestionale del rapporto di collaborazione (in conformità alla previsione contenuta nell'articolo 3 della L.R. 8 giugno 1981, n. 20, come modificata dalla L.R. n. 20/2018 a partire dall'inizio della XI Legislatura, la D.U.P. n. 73/2014 – confermata sul punto dalla più recente D.U.P. n. 126/2019 - prevede espressamente che *"gli uffici del Consiglio regionale provvedono all'elaborazione dei cedolini stipendiali per il personale dei Gruppi consiliari ed alla presentazione, in qualità di sostituto d'imposta, delle denunce fiscali, nonché di quelle assistenziali e previdenziali"*).

Nel corso dell'esercizio 2020, il Consiglio regionale ha approvato la L.R. n. 11/2020 con la quale è stato modificato l'articolo 1 della L.R. n. 20/1981 (Assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari), introducendo il comma 4 *quinquies*, teso a tutelare la maternità, nel rispetto del principio di non discriminazione, nonché a garantire la continuità dello svolgimento dell'attività dei gruppi stessi. L'intervento legislativo è stato possibile nel pieno rispetto del limite di spesa definito per i gruppi dal D.L. n. 174/2012, art. 2, comma 1, lett. h), che ha imposto alle Regioni di fissare un parametro omogeneo tenendo conto del numero dei consiglieri regionali.

Tale L.R. n. 11/2020 utilizza, infatti, la riduzione del finanziamento del parametro omogeneo

disposta dall'articolo 1, comma 4 *bis*, della L.R. n. 20/1981, ove si prevede che la quota di finanziamento sia ridotta del 50 per cento per i consiglieri che rivestono la carica di presidente della Giunta e del Consiglio regionale, di vicepresidente del Consiglio regionale e di assessore regionale. È stata, quindi, introdotta con la suddetta modifica legislativa, la possibilità di utilizzare annualmente questi risparmi conseguenti alla riduzione della quota di finanziamento derivante dalle cariche politiche regionali, per sostituire le dipendenti a tempo determinato dei gruppi consiliari, limitatamente al periodo di congedo di maternità, su richiesta del Presidente del gruppo o gruppo misto.

Si sono avvalsi di questa opportunità i gruppi consiliari Liberi Uguali Verdi e Moderati, così come si evince dalla D.U.P. n. 91/2020 che ha deliberato l'attribuzione di risorse ai citati gruppi consiliari nella misura rispettivamente pari ad euro 15.055,77 e ad euro 12.214,42.

Rinviata ad apposita sede ogni valutazione circa le modalità della copertura finanziaria individuate per il provvedimento legislativo in parola, si precisa, pertanto, in questa sede che, in tal modo, la citata L.R. n. 11/2020 destina una parte delle risorse provenienti dalla decurtazione di cui all'art. 1 della L.R. n. 20/1981, sopra indicata, alla tutela della maternità delle dipendenti dei gruppi consiliari, in attuazione di un diritto fondamentale riconosciuto dall'ordinamento a tutte le lavoratrici e garantendo al contempo l'esigenza istituzionale della continuità dell'azione dei gruppi consiliari, senza in ogni caso derogare al limite di spesa relativo al personale dei gruppi consiliari stabilito dal combinato disposto del D.L. n. 174/2012 e della deliberazione attuativa della Conferenza Stato-Regioni del 6 dicembre 2012, come altresì dichiarato dal Direttore della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Corecom del Consiglio regionale con la sopra citata nota prot. n. 8971 del 22/03/2021.

Dall'analisi della documentazione pervenuta, la Sezione regionale di controllo prende atto che tutti Gruppi consiliari hanno rinunciato alla corresponsione del contributo, e precisamente:

- a) Chiamparino per il Piemonte Monviso;
- b) Forza Italia;
- c) Fratelli d'Italia;
- d) Lega Salvini Piemonte;
- e) Liberi Uguali Verdi;
- f) Moderati;
- g) MoVimento 5 Stelle;
- h) Partito Democratico,

come da schede istruttorie agli atti della presente deliberazione.

Sulla base del quadro ordinamentale delineato, di fatto si determina, in capo ai Gruppi consiliari che hanno rinunciato alla corresponsione del contributo, come sopra elencati, il venir meno dell'autonoma gestione materiale delle risorse finanziarie, rimessa agli uffici del Consiglio regionale; conseguentemente, mentre per i beni strumentali la rendicontazione è effettuata dagli uffici del Consiglio regionale all'Ufficio di presidenza (per la verifica del rispetto del budget di spesa), per il personale dei gruppi resta l'onere di rendicontazione in capo al gruppo medesimo, ma tale adempimento assume connotazione meramente formale, essendo limitato alla trascrizione del

dato di spesa comunicato dagli uffici del Consiglio regionale, materiali gestori delle risorse finanziarie.

I rendiconti trasmessi, pertanto, non contengono alcuna voce di spesa per dotazioni strumentali, mentre, per quanto riguarda la spesa di personale, si limitano a riportare i dati comunicati dalla Direzione del Personale, senza alcun tipo di analitica documentazione giustificativa a supporto.

Alla luce di quanto esposto, la Sezione prende atto che il *modus operandi* adottato dal Consiglio, con specifico riguardo ai Gruppi consiliari sopra menzionati che hanno rinunciato alla corresponsione del contributo reintrodotta dalla L.R. n. 16/2017, di fatto “trasferisce” la gestione delle risorse, strumentali e finanziarie per il costo del personale, direttamente in capo agli Uffici del Consiglio medesimo, con la conseguenza che non risulta possibile procedere all’espletamento della funzione di controllo intestata alla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari, in quanto la stessa non può certamente esplicitarsi in un controllo esclusivamente formale e in una mera “presa d’atto” di un dato da altri fornito, proprio in considerazione della circostanza che la gestione di fatto avviene *aliunde*. Si tratta, pertanto, di una precisa scelta dell’organo legislativo che, allo stato di fatto, preclude l’esercizio della funzione di controllo.

Ciò nondimeno, va ricordato che la *ratio* del D.L. n. 174 del 2012, nella parte relativa al controllo sui rendiconti dei gruppi, è quella di istituire un complessivo controllo di regolarità – impregiudicata ogni valutazione di merito della scelta, che resta insindacabile in questa sede (Corte Costituzionale, sentenza n. 39 del 2014) – “per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione” relativi alle risorse impiegate dai gruppi consiliari (come si evince dalla stessa premessa del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012).

La scelta del Consiglio regionale (frutto della propria autonomia auto-organizzativa) di sostituire il trasferimento delle risorse con la fornitura di beni e servizi e la gestione in proprio della spesa per il personale - scelta ancora attuale, nonostante la reintroduzione con legge successiva del contributo, per i predetti gruppi che hanno rinunciato alla corresponsione del medesimo - determina, pertanto, un’assunzione di responsabilità in capo al medesimo Consiglio in ordine alla legittimità e regolarità delle spese sostenute ed al rispetto delle dotazioni finanziarie spettanti *ex lege* a ciascun gruppo, con conseguente obbligo di inserimento di dette spese nel rendiconto generale del Consiglio regionale.

Ciò premesso, la Sezione ritiene di non procedere all’esame dei rendiconti presentati dai sopra menzionati gruppi che hanno rinunciato alla corresponsione del contributo, essendo formalmente assente l’autonoma e materiale gestione di risorse finanziarie in capo ai gruppi medesimi e, conseguentemente, mancante qualunque analitica documentazione a supporto, fermo che tale rinuncia alla corresponsione del contributo determina un’assunzione di responsabilità in capo al medesimo Consiglio in ordine alla legittimità e regolarità delle spese sostenute e al rispetto delle dotazioni finanziarie spettanti *ex lege* a ciascun gruppo, con conseguente obbligo di inserimento di dette spese nel rendiconto generale del Consiglio regionale.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, accertato che, per l’esercizio finanziario 2020 – XI

Legislatura, tutti i gruppi consiliari hanno rinunciato alla corresponsione del contributo, con riguardo ai rendiconti degli stessi per l'esercizio in parola, e precisamente:

- a) Chiamparino per il Piemonte Monviso;
- b) Forza Italia;
- c) Fratelli d'Italia;
- d) Lega Salvini Piemonte;
- e) Liberi Uguali Verdi;
- f) Moderati;
- g) MoVimento 5 Stelle;
- h) Partito Democratico,

non procede all'esame dei rendiconti medesimi essendo formalmente assente l'autonoma e materiale gestione di risorse finanziarie in capo ai gruppi medesimi e, conseguentemente, mancante qualunque analitica documentazione a supporto, dando atto che tale rinuncia alla corresponsione del contributo determina un'assunzione di responsabilità in capo al medesimo Consiglio in ordine alla legittimità e regolarità delle spese sostenute e al rispetto delle dotazioni finanziarie spettanti *ex lege* a ciascun gruppo, con conseguente obbligo di inserimento di dette spese nel rendiconto generale del Consiglio regionale.

Dispone la trasmissione della presente deliberazione al Presidente del Consiglio regionale.

Invia alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021, svoltasi in videoconferenza con collegamento da remoto.

Il Magistrato Relatore
Dott.ssa Laura ALESIANI

FIRMATO IN ORIGINALE

Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa POLITO

FIRMATO IN ORIGINALE

Depositata in segreteria il **25 marzo 2021**

Il Funzionario preposto
Nicola MENDOZZA

FIRMATO IN ORIGINALE